

IN QUESTO NUMERO

- Senato della Repubblica o senato accademico ?	1
- Osservazioni al disegno di legge sui concorsi universitari	2
- Un progetto di riforma democratica della docenza universitaria	3
- Salta la controriforma del CUN	3
- Megatenei e megaministro	3
- Lo stato giuridico del ministro	4
- Ancora un vano tentativo di privatizzare il rapporto di lavoro dei docenti	7
- Perché "Roma 1" è l'unico grande ateneo senza il nuovo Statuto	8
- Avviso Assemblea nazionale dei docenti universitari a Roma il 14 febbraio 1997	8

SENATO DELLA REPUBBLICA O SENATO ACCADEMICO ?

Il 19 dicembre 1996 si è svolta una riunione della Commissione istruzione del Senato dedicata interamente (primo caso nell'attività parlamentare) ad una lettera intitolata "I docenti italiani per la salvezza dell'Università", in realtà sottoscritta solo da circa 300 docenti. Costoro rimproverano ai Senatori di non avere approvato celermente il disegno di legge da loro voluto che renderebbe locali tutti i concorsi universitari. Ritenendo ingiuste le critiche dei loro colleghi, il professore-relatore Monticone ha minacciato di rinunciare all'incarico, il professore-senatore Masullo di non fare più parte della Commissione, il professore-senatore Campus è arrivato a chiedere al governo di "informare gli autorevoli sottoscrittori del documento" sul fatto che la Commissione ha fatto quanto ha potuto, il professore-senatore Pera si è associato a questa richiesta, il professore-sottosegretario Guerzoni ha promesso che il professore-ministro Berlinguer "diffonderà subito una pubblica dichiarazione", il professore-presidente Ossicini è stato infine incaricato di "rispondere a nome di tutta la Commissione".

Quanto abbiamo riportato non è avvenuto durante una seduta di un senato accademico, ma durante una riunione ufficiale di un organo del Senato della Repubblica, come è documentato dal resoconto sommario della seduta che si può leggere nel sito internet del Senato (<http://www.senato.it>).

Da anni chiediamo ai Parlamentari di affrontare le questioni universitarie in termini politici e di non delegarle ai numerosissimi (oltre il 10% dei Parlamentari) professori ordinari presenti in Parlamento, ed ecco invece che una intera Commissione va in tilt perché viene accusata di non tradurre rapidamente in legge le richieste dell'accademia che conta. Una accademia che, come scrivono i "300", vuole i concorsi locali per evitare "un contenzioso infinito, con la giustizia amministrativa e penale che finirebbe per sostituirsi, con esiti laceranti, ai commissari di concorso." In altri termini, si sostiene che quella che è stata chiamata "mafia dei concorsi", smetterà la sua attività delittuosa se si "localizza" il suo campo d'azione. Un minimo di buon senso e la lunga esperienza dei concorsi locali a ricercatore dovrebbe fare prevedere il contrario. In realtà accadrà che a livello locale saranno meno numerosi (per ovvi motivi di "sopravvivenza") coloro che ricorreranno alla magistratura e probabilmente la magistratura locale sarà meno disponibile a "supplire" i commissari locali di concorso.

Un recente esempio di atteggiamento "non severo" della magistratura locale nei confronti dei poteri accademici forti è stato dato dal TAR per la Sicilia che è arrivato a sospendere (caso unico in Italia) norme del nuovo Statuto dell'Università di Palermo, alcune delle quali, peraltro, presenti in altri Statuti. Insomma l'autonomia statutaria ridotta ad autonomia dei TAR di riscrivere gli Statuti, su richiesta dall'accademia che conta. Viene così chiarito che è una farsa quell'autonomia statutaria degli Atenei che il professore-ministro, i professori-parlamentari, i rettori e l'accademia che conta si sono affannati a propagandare come uno dei tre pilastri dell'autonomia degli Atenei assieme a quella finanziaria e a quella concorsuale.

Una finta autonomia locale dominata nazionalmente dalla Conferenza dei rettori che svolge il ruolo improprio di rappresentanza dell'Università italiana, sfornando documenti, approvati con maggioranze "bulgare", che condizionano pesantemente il Parlamento e il ministero. E non a caso, uno dei principali impegni della Conferenza è di impedire una riforma che faccia diventare il CUN l'organo di rappresentanza di tutto il mondo universitario.

L'autonomia degli Atenei, così come voluta dalla lobby di potenti professori universitari, serve solo a salvaguardare e ad accrescere il potere di quanti stanno devastando l'università italiana. Una lobby che pretende che la sua legge sui concorsi locali passi ad ogni costo, con l'arroganza e l'isterismo propri di quei commissari che pretendono che nei concorsi passino i propri candidati. Anche a costo di costringere il Parlamento ad una operazione illogica: affrontare separatamente la riforma dei concorsi dalla riforma dello stato giuridico; con il risultato che la riforma ipotizzata dai Senatori ha poco a che vedere con quella che pare abbia nel frattempo ipotizzato il ministro sullo stato giuridico in un "informale" schema di disegno di legge (v. pp. 4-6). E in questo schema è prevista una norma (art. 7) con cui si dà una "aggiustata" alla finta autonomia degli Atenei, riservando gli elettorati passivi ai soli ordinari. Autonomia sì, ma senza esagerare.

OSSERVAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE SUI CONCORSI UNIVERSITARI

"Al senatore Monticone, relatore del disegno di legge sui concorsi universitari

Gentile Senatore,

rispondiamo al Suo cortese invito a farLe pervenire osservazioni scritte al testo unificato del Disegno di legge sui concorsi universitari, da Lei predisposto per incarico del Comitato ristretto della Commissione istruzione del Senato. Dobbiamo, però, prima rammaricarci sulla scelta compiuta dal Comitato ristretto di soprassedere allo svoglimento di audizioni "per il più celere andamento dei lavori". Noi continuiamo a ritenere che il confronto di una Istituzione come il Parlamento con interlocutori ad esso esterni non dovrebbe essere sacrificato sull'altare di una fretta che alcuni settori dell'accademia hanno giornalmisticamente montato per far passare quanto a loro interessa. Ci auguriamo che, come per il passato, la Commissione istruzione del Senato accetti di interloquire direttamente anche con noi prima di operare scelte di fondo.

Come è a Lei noto, noi non condividiamo l'impostazione stessa di questo e dei precedenti disegni di legge che prevedono i concorsi locali per accedere a tutti i livelli della docenza universitaria. Il concreto risultato di questa riforma sarebbe quello di consegnare ai gruppi di potere locale il reclutamento e la carriera dei docenti universitari, con effetti devastanti sul piano della correttezza delle scelte. Si estenderebbe, infatti, ai concorsi ad ordinario e ad associato quanto da sempre avviene per i concorsi locali a ricercatore, che mascherano malamente quella che è una vera e propria cooptazione personale. E per questo da anni chiediamo, inascoltati, che i concorsi a ricercatore, primo gradino della docenza, vengano svolti con commissioni nazionali.

Invece ora si vogliono "personalizzare" anche le prove per passare ad associato e ad ordinario! Anzi, si vuole dare libertà assoluta ai gruppi accademici forti dei singoli atenei di disciplinare a loro piacimento (semplicemente con un regolamento) le modalità delle prove per l'accesso nelle tre fasce della docenza (art. 1 del testo del disegno di legge in oggetto). Si deve ricordare a questo proposito che gli organismi di Ateneo che dovranno "regolamentare" gli accessi alla docenza sono quelli previsti nei nuovi Statuti che, nella loro maggioranza, hanno riprodotto la sostanza della precedente situazione, escludendo o contenendo fortemente la partecipazione degli associati, dei ricercatori, dei tecnico-amministrativi e degli studenti alla gestione degli Atenei. La realtà è che l'allargamento della partecipazione di queste categorie alla gestione è avvenuto nei casi e nella misura consentiti dai poteri accademici forti a livello locale. A questo proposito è significativo come nel più grande Ateneo italiano (dove maggiori sono gli interessi accademici e professionali) si è finora impedito di elaborare il nuovo Statuto proprio perché non si vuole un allargamento effettivo della partecipazione; ed è pure significativo il caso dell'Ateneo di Palermo dove i potentati locali, sconfitti sul piano del confronto democratico, hanno chiesto al TAR di riscrivere lo Statuto già in vigore perché esso prevede un allargamento democratico della partecipazione alla gestione, peraltro in misura non maggiore di quello previsto in altri Statuti.

I fortissimi rischi di provincializzazione insiti nel meccanismo dei concorsi locali sono presenti a quanti tentano di "correggerlo" impedendo di partecipare nella propria sede ai concorsi a professore (art. 5). Solo che questa mobilità coatta non tiene conto che un associato e un ricercatore normalmente svolgono una attività di ricerca inserita in un contesto che non è facile (spesso è impossibile) riprodurre in un altro Ateneo. Peraltro questo impedimento può risultare una finzione in quelle sedi in cui sono a "portata di mano" altri Atenei con cui magari concordare "concorsi di scambio". Comunque, questa ipotesi, ove realizzata, avrebbe gravi effetti discriminatori tra Atenei collocati in aree fitte di Università e Atenei periferici.

Al di là di questi aspetti importantissimi che ineriscono alla qualità del reclutamento e della carriera dei docenti universitari, ancora più importante da considerare è il fatto che l'estensione dei concorsi locali a tutte le fasce della docenza costituisce il passaggio fondamentale per lo smantellamento dell'Università pubblica e nazionale. L'autonomia finanziaria, la finta autonomia statutaria, lo svuotamento dei poteri del CUN, l'autonomia degli Atenei sugli ordinamenti didattici, assieme ad un concentramento di poteri nelle mani del Ministro sono parte di un disegno organico che vuole consegnare interamente alla lobby di potenti professori universitari le risorse nazionali e locali per l'Università.

In questa direzione si muovono anche i contenuti specifici del disegno di legge in oggetto. Infatti:

- 1) si consegna nelle mani del Ministro e di quella parte dell'accademia che cogestisce il ministero la definizione delle procedure per le abilitazioni scientifiche (art. 6, comma 1), non escludendo l'introduzione di un numero prefissato di abilitazioni e "imponendogli" quanto richiesto dall'accademia che conta: distinzione delle procedure per le abilitazioni ad ordinario e ad associato (art. 6, comma 2, lettera a) per accentuare la differenziazione tra queste due fasce; l'elezione dei commissari (art. 6, comma 2, lettera b), per garantire i gruppi che controllano i vari settori scientifico-disciplinari;
- 2) si consegna ai potenti locali, oltre che la definizione delle modalità delle prove concorsuali, anche il conferimento dei titoli di dottore di ricerca (art. 7, comma 2), con la possibilità di fare gestire un corso di dottorato a privati (art. 7, comma 3), e la gestione di figure precarie a monte (art. 8) e parallele (art. 9) a quelle di ruolo.

In alternativa a quanto richiesto da chi vuole solo accrescere il proprio potere accademico, riproponiamo la nostra proposta di riforma della docenza e dei meccanismi di reclutamento e di avanzamento [v. pag. seguente], pur consapevoli che si tratta di una ipotesi che ha il difetto di rafforzare l'Università pubblica e nazionale e di ridurre le possibilità di arbitrii nella gestione del reclutamento e dell'avanzamento di carriera."

9 dicembre 1996

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

PROPOSTA DI RIFORMA DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA

elaborata dall'Assemblea nazionale dei docenti universitari

La docenza deve essere strutturata in un organico unico e deve essere articolata in tre fasce (ordinari, associati, ricercatori) con uguali mansioni e uguali elettorati attivi e passivi, con possibilità, dopo un periodo (5-9 anni) di permanenza, di passaggio da una fascia all'altra attraverso un giudizio di idoneità nazionale sull'attività scientifica e didattica svolta dall'interessato senza numero predeterminato di posti. Le modalità dei giudizi devono essere uguali per il passaggio nelle fasce degli ordinari e degli associati. I titoli scientifici da presentare per il giudizio di idoneità devono essere in numero limitato (p.e. non maggiore di 10). Gli idonei alle due fasce di ordinari e associati devono potere continuare a lavorare nella propria sede e per essi non deve essere previsto lo straordinario. L'ingresso nel ruolo unico della docenza avviene prevalentemente nella fascia dei ricercatori con un concorso nazionale. Una quota dei posti residui disponibili deve essere messa a concorso per l'accesso esterno nelle fasce degli ordinari e degli associati. Le commissioni giudicatrici sono composte per il passaggio ad ordinario da ordinari, per il passaggio ad associato da soli ordinari o da ordinari ed associati, per il concorso a ricercatore da soli ordinari o da ordinari, associati e ricercatori confermati. I membri delle commissioni sono sorteggiati senza distinzione per categorie tra gli appartenenti ai raggruppamenti a cui si riferiscono i giudizi di idoneità a posti di professore e i concorsi a ricercatore. In alternativa, tutte le commissioni sono composte, per sorteggio, da soli ordinari. L'organico unico della docenza va aumentato ad almeno 60.000 unità. Va esclusa qualsiasi forma di reclutamento precario. L'età di collocamento a riposo deve essere uguale per le tre fasce della docenza e deve avvenire dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno. Il rapporto tra il trattamento economico dei ricercatori e quello degli associati deve essere pari al rapporto tra il trattamento economico degli associati e quello degli ordinari. Il ricercatore non confermato deve essere retribuito come ricercatore a tempo pieno.

SALTA LA CONTRORIFORMA DEL CUN

Ci siamo opposti decisamente alla controriforma del CUN che il ministro Berlinguer ha tentato di imporre utilizzando lo strumento blindato della "finanziaria". Un colpo di mano che avrebbe svuotato il CUN di qualsiasi ruolo di rappresentanza dell'Università italiana. La nostra azione era già riuscita a fare migliorare notevolmente dal Senato il testo presentato dal governo, senza però ottenere la previsione di compiti adeguati e una composizione che non facesse risultare il CUN somma di rappresentanti di ristretti settori scientifico-disciplinari (vedi "Il tentativo della lobby di potenti professori universitari che vuole espropriare il Parlamento per imporre definitivamente il suo progetto di smantellamento dell'Università pubblica e nazionale e appropriarsi degli Atenei", "Università Democratica", agosto-settembre 1996, n. 140-141, pp. 1-3).

Alla fine, la delega al governo sul CUN è stata eliminata dalla "finanziaria". Ora il Parlamento dovrà approvare subito una riforma democratica del CUN, altrimenti continuerà il congelamento dell'attuale CUN (privo di qualsiasi credibilità) e continuerà ad imperversare la Conferenza dei rettori che sempre più si arroga il ruolo di unico ed effettivo organismo di rappresentanza dell'intero mondo universitario.

MEGA ATENEI E MEGA MINISTRO

Il feroce scontro di interessi in seno alla lobby di potenti professori universitari intorno alla vicenda dello smembramento dei megatenei si è chiuso con un colpo di mano del ministro Berlinguer.

La norma, nella versione inizialmente approvata alla Camera, assegnava al ministro il potere di smembrare i megatenei con decreti emanati "di intesa con le singole università interessate".

Al Senato il testo è stato definitivamente modificato non prevedendo più alcuna "intesa" tra ministro ed atenei interessati, ampliando così a dismisura i poteri del ministro che si limiterà a coinvolgere i megatenei per concordare con essi solo le modalità della "graduale separazione organica".

Successivamente Berlinguer, in una nota in risposta al Senato accademico di "Roma 1", ha precisato che "le competenti commissioni del Senato hanno voluto sancire norme più strettamente operative che formalmente attengono all'esclusiva responsabilità del Ministro. Esse hanno modificato con consenso unanime il testo approvato alla Camera, recependo una proposta emendativa presentata dall'opposizione".

Sostenere che in questa finanziaria siano state operate scelte riguardanti l'università che abbiano avuto una reale partecipazione del Parlamento è per lo meno azzardato. Mai come questa volta i gruppi accademici più potenti hanno tentato di espropriare definitivamente il Parlamento attraverso innumerevoli e corpose deleghe al ministro. Una operazione però sostanzialmente fallita: niente deleghe per la privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti universitari, né per la controriforma del CUN e per gli ordinamenti degli studi.

A tale smacco ha consistentemente contribuito la denuncia puntuale, ai Parlamentari e all'Università, da parte dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari che sempre si è opposta a che con decreti-legge o "finanziarie" venga imposto quanto interessa solo alla lobby di potenti professori.

LO STATO GIURIDICO DEL MINISTRO

Riportiamo la bozza di un disegno di legge sullo stato giuridico dei docenti universitari. Questo testo e' stato "pescato" nel sito del Snur-Cgil. Questo sindacato lo definisce "bozza provvisoria del ddl governativo", "assolutamente provvisorio e non ufficiale".

Pur tendo conto di cio', ci si chiede:

- 1. che ha a che fare questo testo con quello del disegno di legge in discussione sui concorsi universitari?;*
- 2. coloro che si dicono contrari ad ogni ope legis, non farebbero meglio a precisare di riferirsi solo alle ope legis che promuovono e non a quelle che declassano?*

Art. 1 (Ruolo dei professori universitari)

- 1.1 E' istituito il ruolo nazionale dei professori universitari, articolato in ruoli di ateneo. La determinazione del ruolo di ateneo e' demandata alle autonome deliberazioni di ogni universita', secondo le norme contenute nello statuto e nei regolamenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
- 1.2 Il ruolo dei professori universitari si articola in sette classi, con professionalita' scientifiche e didattiche crescenti dalla prima alla settima e con corrispondenti migliori trattamenti economici. Ai professori universitari delle ultime due classi spetta il titolo di professore ordinario. Ai professori ordinari sono riservate alcune funzioni di particolare responsabilita' scientifica e gestionale, secondo quanto previsto nel successivo articolo XX.
- 1.3 Ogni professore universitario e' inquadrato in uno dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La sua titolarita' e' espressa dall'intestazione del settore scientifico-disciplinare in cui e' inquadrato.

Art. 2 (Compiti istituzionali dei professori universitari)

- 2.1 I professori universitari hanno il compito istituzionale di svolgere le funzioni di insegnamento e di ricerca presso la propria universita'.
- 2.2 Le funzioni di insegnamento comprendono:
 - a) la responsabilita' di corsi o moduli di insegnamento per tutti i livelli dell'istruzione universitaria;
 - b) le attivita' seminariali, di esercitazione, di laboratorio, di tutorato e di orientamento tenute per gli studenti;
 - c) la supervisione delle tesi di laurea e di dottorato, o comunque degli elaborati richiesti per il conseguimento di un titolo universitario;
 - d) gli esami di ammissione, di profitto e finali dei corsi di studio universitari.
- 2.3 Ogni professore universitario e' obbligato ad impegnare almeno 250 ore in ogni anno accademico per attivita' didattiche a diretto contatto con gli studenti, di cui almeno 150 per quelle indicate nei punti a) e b) del precedente comma.
- 2.4 Il regolamento didattico di ateneo conterrà norme atte a garantire la presenza didattica regolare dei professori nelle strutture universitarie anche imponendo impegni minimi settimanali, il puntuale assolvimento dei doveri deontologici e degli obblighi didattici, le sanzioni in caso di mancato assolvimento. Dovrà comunque essere garantita agli studenti la possibilita' di partecipare alle procedure di verifica del rispetto di tali norme regolamentari.
- 2.5 Ai professori universitari competono altresì istituzionalmente le attivita' di governo delle universita' e delle loro strutture didattiche e scientifiche. Le norme per la partecipazione ai relativi organi collegiali sono stabilite nello statuto di ogni ateneo.
- 2.6 I professori universitari di settori scientifico-disciplinari di tipo clinico, o aventi comunque valenza sanitaria, esercitano altresì istituzionalmente funzioni di assistenza sanitaria presso i policlinici universitari e presso le aziende ospedaliere miste o convenzionate.

Art. 3 (Liberta' di insegnamento e di ricerca)

- 3.1 Il professore universitario ha il diritto di scegliere liberamente i temi e i metodi delle sue ricerche e di avere in ogni anno accademico la responsabilita' didattica di almeno un corso o modulo di insegnamento afferente al settore scientifico-disciplinare di titolarita'.
- 3.2 Il professore universitario ha il diritto di scegliere liberamente i contenuti e l'impostazione culturale dei corsi o moduli di cui ha la responsabilita' didattica, ma ha il dovere di rispettare le indicazioni di coordinamento dei contenuti dei corsi deliberate dagli organi delle strutture didattiche. Gli statuti e i regolamenti delle universita' stabiliranno le specifiche procedure interne da seguire per risolvere, anche con sanzioni disciplinari, gli eventuali contrasti che sorgessero, in tema di didattica, tra un professore universitario e la struttura didattica di cui egli fa parte.
- 3.3 Al professore universitario possono essere assegnate, con il suo consenso, attivita' didattiche anche in settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di titolarita'.

Art. 4 (Programmazione didattica)

- 4.1 Il regolamento didattico di ateneo indicherà i tempi ed i modi della programmazione didattica annuale, che dovrà comunque contenere i compiti didattici assegnati ad ogni professore universitario con congruo anticipo rispetto all'inizio di ogni anno accademico. I compiti didattici dovranno essere tali da garantire il rispetto dell'impegno orario annuale di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il diritto ad avere la responsabilita' di almeno un corso o modulo di cui al comma 1 dell'articolo 3.

segue da pag. 4

- 4.2 I compiti didattici possono essere assegnati ai professori universitari anche per periodi pluriennali, con il limite massimo di un quinquennio.
- 4.3 La programmazione didattica annuale dovrà in ogni caso garantire un carico didattico equilibrato tra i professori universitari, introducendo standard di carico didattico calcolati in base al numero delle ore di lezione ed esercitazione e al numero degli studenti. Gli standard di carico didattico potranno essere differenti per differenti aree disciplinari, in base alla tipologia delle discipline e delle corrispondenti attività didattiche.
- 4.4 Per ogni corso di studio dovrà in ogni caso essere designato un responsabile delle attività didattiche, incaricato di vigilare sul loro regolare svolgimento, di coordinare le attività di autovalutazione e di valutazione, di rappresentare un punto di riferimento per le osservazioni e le proposte degli studenti.

Art. 5 (Carriera del professore universitario)

- 5.1 L'accesso al ruolo dei professori universitari avviene con le procedure previste dalla legge XX. L'inquadramento è disposto di norma nella prima classe della carriera. In caso di trasferimento di sede universitaria, il professore universitario mantiene la classe in cui era inquadrato nella sede di provenienza. Un apposito regolamento ministeriale detterà le norme per stabilire la classe di inquadramento dei professori universitari provenienti dai ruoli degli enti pubblici di ricerca, in modo da garantire il rispetto della professionalità acquisita.
- 5.2 La carriera si svolge passando da ogni classe a quella immediatamente successiva. È obbligatorio permanere in ogni classe almeno due anni accademici prima di poter passare alla classe successiva.
- 5.3 Il passaggio da una classe a quella successiva avviene a seguito dell'esito positivo di una procedura di verifica e di valutazione dell'attività scientifica e didattica svolta dal professore universitario interessato. La procedura di verifica e valutazione viene svolta nell'università di appartenenza su richiesta dell'interessato, secondo norme stabilite nello statuto e nei regolamenti. Per il passaggio dalla quinta alla sesta classe il candidato deve anche possedere obbligatoriamente l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della copertura di posti di professore ordinario di cui all'articolo XX della legge XX e l'università deve aver preventivamente verificato la disponibilità delle risorse finanziarie necessario per l'incremento dei costi collegato al passaggio di classe.
- 5.4 Dopo cinque anni di permanenza in una classe, il professore universitario è tenuto a sottoporsi alla procedura di verifica e valutazione per il passaggio alla classe successiva. Nel caso di esito negativo, la ripetizione della procedura avverrà alla scadenza di un ulteriore quinquennio durante il quale il professore universitario rimarrà inquadrato nella classe di appartenenza fino al collocamento a riposo, fermo restando l'obbligo di adempiere pienamente ai compiti istituzionali che gli sono assegnati.
- 5.5 Il professore universitario è collocato a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di età. Lo statuto e i regolamenti di ateneo potranno stabilire norme che permettano a professori universitari a riposo di continuare a svolgere, a titolo gratuito, attività di ricerca e seminariale presso l'università di appartenenza, con esclusione di ogni attività istituzionale di insegnamento e di governo, ivi compresa la partecipazione agli organi collegiali.

Art. 6 (Attività istituzionali e attività non istituzionali)

- 6.1 Il professore universitario può liberamente tenere conferenze e seminari e svolgere saltuarie attività di insegnamento e di ricerca presso università diverse dalla propria, presso enti pubblici di ricerca o istituzioni culturali pubbliche. Nel caso in cui queste attività assumano carattere non saltuario, il professore universitario può chiedere il nulla osta dell'ateneo di appartenenza, con le procedure previste nei regolamenti di ateneo. I proventi di queste attività sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.
- 6.2 Tutte le attività lavorative non istituzionali del professore universitario, tranne eventualmente le attività pubblicistiche ed editoriali, dovranno essere svolte all'interno o per conto dell'università di appartenenza, indipendentemente dal fatto che siano retribuite o non lo siano. È in ogni caso inibito al professore universitario l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali e industriali.
- 6.3 Il professore universitario può svolgere all'interno dell'ateneo, o comunque in strutture messe a disposizione dall'ateneo, attività libero-professionali o di consulenza professionale commissionate da enti o privati, purché esse non ostino con il pieno assolvimento dei suoi compiti ed obblighi istituzionali. I regolamenti dell'ateneo stabiliranno le quote di ripartizione dei corrispettivi di queste attività professionali tra coloro che hanno prestato l'attività e l'ateneo e le sue strutture.
- 6.4 I regolamenti di ateneo detteranno le norme con cui l'università potrà, caso per caso autorizzare l'esercizio di saltuarie attività professionali esterne all'ateneo alle quali il professore universitario fosse chiamato per la sua specifica competenza disciplinare o accademica.

Art. 7 (Compiti dei professori ordinari)

- 7.1 Ai professori ordinari sono riservate le cariche di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, direttore di scuola di specializzazione, coordinatore di dottorato di ricerca. Nel caso in cui tutti i professori ordinari interessati non siano disponibili ad assumere la carica, questa può essere assunta da professori universitari delle altre classi.
- 7.2 Al professore ordinario competono la preparazione e gestione di ricerche di alta complessità ed innovatività, la direzione di grandi laboratori scientifici, il coordinamento di ampi gruppi di ricerca, o comunque compiti di

segue a pag. 6

segue da pag. 5

particolare responsabilità scientifica. L'affidamento di tali compiti comporta, di norma, l'esenzione parziale o totale dagli obblighi ordinari di insegnamento, secondo procedure contenute nel regolamento didattico di ateneo.

Art. 8 (Formazione dei professori universitari)

- 8.1 La formazione dei professori universitari avviene, di norma, all'interno dei dottorati di ricerca e mediante contratti a termine di formazione alla didattica e alla ricerca universitarie che potranno essere stipulati dalle università secondo norme contenute nei loro statuti e regolamenti.
- 8.2 Particolari forme di tirocinio e di supervisione possono essere stabilite per le attività dei professori della prima classe.

Art. 9 (Trattamento economico dei professori universitari)

- 9.1 Il trattamento economico dei professori universitari di ogni classe è costituito da una quota base unica a livello nazionale e da quote differenziate di retribuzione stabilite dalle singole università in base ai maggiori impegni nella didattica, nella ricerca o nella gestione richiesti al professore universitario interessato e in base ai risultati ottenuti.

Art. 10 (Congedi ed aspettative)

- 10.1 Il professore universitario può chiedere di essere posto in congedo dalla università di appartenenza per svolgere attività didattiche e di ricerca in altre università o enti di ricerca italiani o stranieri, oppure per dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca. Il congedo non può essere concesso per più di due anni consecutivi. Il congedo non può essere richiesto da un professore universitario che ne ha già usufruito per più di quattro anni in totale nel decennio accademico immediatamente precedente.
- 10.2 Il trattamento economico del professore in congedo consiste nella sola quota base. Se il professore in congedo riceve una retribuzione dall'università o ente di ricerca presso il quale svolge la sua attività, l'università può ulteriormente il trattamento economico, ovvero concedere il congedo senza assegni.
- 10.3 L'aspettativa per i professori universitari resta regolata dall'articolo 13 DPR 382/80 e successive modifiche ed integrazioni. Il congedo e l'aspettativa per ragioni di salute, di famiglia, o comunque diverse da quelle di cui al primo comma, restano regolati dalle norme vigenti.
- 10.4 Al professore universitario non si applicano le norme relative all'orario di lavoro ed al congedo ordinario degli altri dipendenti pubblici. I regolamenti universitari stabiliranno le norme relative alle assenze brevi e alle missioni dei professori universitari in rapporto all'assolvimento dei loro obblighi didattici.

Art. 11 (Personale a contratto)

- 11.1 Norme statutarie e regolamentari di ogni ateneo regolano il contributo all'insegnamento ed alla ricerca dei professori a contratto, o di personale non universitario comunque assunto con contratto libero-professionale.
- 11.2 Norme statutarie e regolamentari di ogni ateneo regolano le attività di supporto all'insegnamento ed alla ricerca che possono essere svolte dal personale tecnico-amministrativo, dai collaboratori ed esperti linguistici e da personale assunto con contratto a tempo determinato.

Art. 12 (Norme transitorie)

- 12.1 I ruoli dei ricercatori universitari e dei professori universitari di I e di II fascia sono posti ad esaurimento, con mantenimento dello stato giuridico e del trattamento economico vigente. Su richiesta degli interessati, i ricercatori universitari ed i professori di I e di II fascia possono essere inseriti nel nuovo ruolo istituito dalla presente legge, assumendone lo stato giuridico e il trattamento economico, nelle classi così determinate:

- a) i ricercatori in possesso di abilitazione nazionale alla copertura di posti di professore associato di cui all'articolo XX della legge XX sono inquadrati nella prima o nella seconda classe a seconda che abbiano meno o più di dieci anni di anzianità nel ruolo;
- b) i professori di II fascia sono inquadrati nella terza o nella quarta classe a seconda che abbiano meno o più di dieci anni di anzianità nel ruolo;
- c) i professori di I fascia sono inquadrati nella sesta o nella settima classe, a seconda che abbiano meno o più di dieci anni di anzianità nel ruolo.

Art. 13 (Norme abrogative)

- 13.1 Elencare con attenzione tutte le norme abrogate, in particolare le vecchie norme sul fuori ruolo, sui congedi, sui diritti di titolarità disciplinare, sui giudizi di conferma, sulle relazioni triennali, sulla riassunzione in servizio.

Art. 14 (Norme generali e finali)

- 14.1 Sarebbe forse conveniente porre qui, oltre che le solite norme sull'entrata in vigore, anche alcune norme generali, ad es. l'inizio dell'anno accademico è anticipato al primo semestre, norme di delegificazione sul trattamento economico, norme sul sistema nazionale di valutazione dei docenti e delle strutture.

ANCORA UN VANO TENTATIVO DI PRIVATIZZARE IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Riportiamo piu' sotto un documento su un altro tentativo di privatizzare il rapporto di lavoro dei docenti universitari. nonostante la scelta contraria del Senato (v. il documento "Sventato il colpo di mano con cui si voleva privatizzare il rapporto di lavoro dei docenti universitari", 'Universita' Democratica', ottobre 1996, n. 142, pp. 1-3). Il ministro Berlinguer, ritenendo di avere la strada spianata dalle organizzazioni sindacali, dal Cnu e dalla Conferenza dei rettori, ha convocato in tutta fretta il 2 dicembre i sindacati, il Cnu, e l'Adu per ottenere il via libera almeno per la sola (?) contrattazione economica. Lo stesso Berlinguer, nel suo intervento al CUN del 13 dicembre, ha dichiarato che alla fine ha rinunciato completamente al suo progetto di privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti perche' si era convinto a non andare contro "il sentire diffuso" dei colleghi universitari, che avevano considerato un "vulnus" al loro 'status' in qualsiasi forma di 'contrattazione', fosse anche la sola indennita' di tempo pieno. Pare che alla fine nel Cnu ci sia stato un ripensamento e anche questa organizzazione ha assunto una posizione contraria ad ogni forma di 'contrattualizzazione'.

"Come e' noto, dopo le denunce dell'Assemblea nazionale dei docenti, in Senato e' stato bloccato il tentativo del governo di privatizzare il rapporto di lavoro dei docenti universitari.

Il 4 novembre scorso avevamo, tra l'altro, scritto:

"L'introduzione dei concorsi locali anche per l'avanzamento nella carriera dei docenti, l'eliminazione di fatto di un organismo nazionale rappresentativo del mondo universitario, l'estensione del numero chiuso, l'aumento delle tasse, ora anche la privatizzazione del rapporto di lavoro dei docenti e prossimamente l'eliminazione del valore legale dei titoli di studio, sono tutte tappe di un disegno che mira ad accentrare nelle mani del ministro e della sua cerchia di amici accademici tutto il potere nazionale e a delegare ai potenti locali la gestione del reclutamento, della carriera e di una parte della retribuzione dei docenti. Tutto questo sta avvenendo con la complicita' o 'distrazione' dei sindacati e delle associazioni universitarie".

Successivamente alcune associazioni che "ispirano" e/o fiancheggiano la politica universitaria dei ministri espressione della lobby di professori universitari hanno avanzato la richiesta che una parte o tutta la retribuzione dei docenti universitari venga contrattata tra il Governo e le organizzazioni universitarie (1). Nella stessa direzione si e' espressa anche la Conferenza dei rettori, organizzazione istituzionale dell'accademia che conta (2).

Forse sfugge a queste organizzazioni il fatto che la retribuzione costituisce un aspetto non secondario dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori. Percio', anche la retribuzione deve essere "tutelata" dal Parlamento e non affidata a ministri e a organizzazioni che sono organici a quella parte potente dell'accademia che ha interesse ad accrescere il proprio potere, accentuando l'organizzazione gerarchica della docenza, anche a costo di smantellare l'Universita' pubblica e nazionale.

Particolarmente indicativa di una mentalita' gerarchica, dura a morire, e' la dizione "docenti e ricercatori" usata dalle suddette associazioni per indicare professori ordinari, professori associati e ricercatori, nonostante le recenti leggi e i molti Statuti definiscono docenti anche i ricercatori.

Noi torniamo ad invitare i Parlamentari a non cedere alle richieste corporative dei poteri accademici forti e a non rinunciare a nessuna delle prerogative del Parlamento sulla docenza universitaria, nemmeno per gli aspetti retributivi. Naturalmente, chiediamo anche al Parlamento di decidere con urgenza l'aumento della retribuzione dei docenti, di fatto ridotta del 40% a partire dal 1990.

10 dicembre 1996

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

(1) = Il 9 novembre 1996 il CNU scrive: "Una parte della retribuzione (indennita', incentivazione) potrebbe essere contrattata con forme speciali che garantiscono l'autonomia dell'ordinamento universitario, prevedendo anche una contrattazione di sede per attivita' didattiche integrative richieste dal singolo Ateneo."

= Il 5 dicembre 1996 ADU, USPUR, CNU e FIRU propongono al Ministro un emendamento al "collegato Bassanini", n. 2699, in discussione alla Camera. Con tale emendamento, tra l'altro, si vuole che "l'ammontare, sulla base ed al di la' dei valori aggiornati in ottemperanza alle vigenti disposizioni, della retribuzione dei soggetti di cui al punto a) [docenti e ricercatori universitari] e delle sue eventuali componenti accessorie e' determinato con contratto nazionale tra le rappresentanza dei docenti e dei ricercatori universitari [sic!] ed il Governo; le relative controversie rimangono di competenza del giudice amministrativo."

(2) = Il 21 novembre 1996 la Conferenza dei rettori "ritiene peraltro che, nel quadro delle nuove norme sull'autonomia degli atenei, possano ipotizzarsi anche spazi di contrattualizzazione della retribuzione, ferma restando l'inderogabile esigenza che lo stato giuridico del personale docente delle universita' sia fissato per legge, a tutela dell'autonomia dei singoli professori e ricercatori."

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

e' stato inviato ai parlamentari delle Commissioni Istruzione del Senato e Cultura della Camera, al ministero, ai rettori, alle organizzazioni universitarie, a coloro che hanno inviato recentemente un contributo per l'attivita' di informazione dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari.

"Universita' Democratica" verra' inviata per un anno a chi dara' un contributo (almeno 30.000 lire) per le spese di informazione e coordinamento dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari. Inviare il contributo con assegno non trasferibile o vaglia postale, intestato a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo. Tel. 091 599833 - Fax 091 6568407 = E-mail: manuma@mbx.vol.it. Specificare se si preferisce ricevere l'Agenzia per posta o per Internet.

PERCHE' L'UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA" E' RIMASTO L'UNICO DEI GRANDI ATENEI A NON AVERE APPROVATO IL NUOVO STATUTO

L'Universita' di Roma "La Sapienza" e' l'unico dei principali Atenei italiani a non avere approvato il nuovo Statuto. Dopo ben cinque anni dal suo insediamento, il Senato Accademico Integrato di "Roma 1" non e' stato messo in condizione di dotare il piu' grande Ateneo d'Italia di uno strumento normativo che, ampliando la partecipazione alla gestione degli associati, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, consentisse di risolvere i sempre piu' gravi problemi di questa Universita'. Problemi causati soprattutto da un potere accademico che si preoccupa essenzialmente di sopravvivere.

E sono stati i peggiori interessi di casta che hanno bloccato l'elaborazione e l'approvazione dello Statuto. L'assenza di questo strumento che poteva diventare una occasione di rinnovamento democratico e di rilancio dell'Ateneo ha, tra l'altro, indotto il Ministro a tentare di fare approvare un provvedimento che gli avrebbe dato il potere di smembrare dall'alto i mega-atenei, a cominciare da quello di Roma.

Nell'Ateneo romano l'attaccamento al potere dei professori ordinari che contano e' maggiore e piu' pervicace di quello degli altri Atenei, perche' maggiori sono gli interessi accademici e professionali.

Ed e' per questi motivi che a Roma il Consiglio della Facolta' di Giurisprudenza si e' permesso di applicare, unico caso nelle Universita' italiane, una "legge speciale" sulla docenza universitaria secondo la quale il corpo accademico deve essere composto solamente dagli unici professori veri, che sarebbero gli ordinari, e, in maniera nettamente subordinata, dai ricercatori-assistenti. Nessuno associato, quindi nella Facolta' speciale di Giurisprudenza di Roma 1, fornitrice di numerosi parlamentari e ministri.

Non c'e' dunque da sorprendersi se soprattutto i professori ordinari di Giurisprudenza vogliono impedire cio' che ormai in molti Atenei (compreso quello di Roma 3) e' previsto: la presenza di tutti i ricercatori o di tutti i ricercatori confermati nel Consiglio di Facolta'. Come potrebbero coloro che hanno "salvaguardato" la qualita' del "loro" Consiglio di Facolta' dalla presenza inquinante di associati consentire ora che venga invaso dai ricercatori?

Siamo certi che i rappresentanti dei ricercatori nel SAI si opporranno fino in fondo ad uno Statuto che li vedrebbe immotivatamente penalizzati rispetto a quanto in tanti altri Atenei e', in alcuni casi da anni, in vigore; e siamo anche convinti che rappresentanti nel SAI delle altre categorie non accetteranno un simile sopruso.

Una negativa conclusione della vicenda dello Statuto dell'Universita' di Roma "La Sapienza" e di quella dei ricorsi al TAR (unico caso in Italia) contro lo Statuto dell'Universita' di Palermo (gia' in vigore) promosso (guarda caso) da professori ordinari di Giurisprudenza, dimostrerebbe come l'autonomia degli Atenei tanto sbandierata sia in realta' una farsa: le innovazioni democratiche sono possibili solo se e nella misura in cui lo consentono i poteri accademici forti locali.

Nella stessa direzione, va inquadrata anche la vicenda delle rappresentanze degli studenti che pochi Atenei prevedono nella misura di almeno il 15% in tutti gli organi collegiali, come prescrive una legge del 21 giugno 1995. Un comportamento contro legge che ha portato il ministro Berlinguer a sottolineare in un suo recente documento che "l'inserimento delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali ex legge n. 246/1995 e' sicuramente dovuto". Un richiamo agli Atenei inadempienti che viene dopo reiterate denunce dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari.

Chiediamo al Governo e al Parlamento di intervenire sulla cosiddetta autonomia statutaria degli Atenei (peraltro affidata dalla legge ad organismi composti a maggioranza precostituita di professori ordinari) con una legge per disciplinare una materia che e' stata ed e' ancora occasione di prevaricazioni accademiche.

26 novembre 1995

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

VENERDI 14 FEBBRAIO 1997
alle 10 a ROMA a Geologia
ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI
DOCENTI UNIVERSITARI